



COMUNE DI COAZZE

PROVINCIA DI TORINO

Via Matteotti, 4 – 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109

Fax 011/9340429

P.I. 01865570012 – C.F. 86003010013

E-mail www.comunecoazze.it

poliziamunicipale@comune.coazze.to.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 1/13 DEL 25 GENNAIO 2013

**TAGLIO PIANTE (per metri 4.00 a monte delle strade comunali)
E RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO LUNGO TUTTE LE
STRADE COMUNALI (escluse le strade da B.ta Freinetto a B.ta
Bosio-B.ta Mattonera e B.ta Brando).**

IL SINDACO

VISTA la modifica del Regolamento di Polizia Rurale all'art 27 con l'aggiunta degli articoli 27 bis) e 27ter), approvato dal Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2012.

CONSTATATO che sono state individuate su tutte le strade comunali (escluse quelle da B.ta Freinetto a B.ta Bosio e B.ta Mattonera e B.ta Brando, già aggiudicate per il taglio ad una ditta vincitrice del bando) piante caratterizzate da oggettiva pericolosità tali da far ritenere la presenza di un fondato pericolo per la viabilità ed in particolare da far presumere che in caso di maltempo e forti nevicate possano rovinare sul sedime stradale.

VISTO l'art. 29 del D.L. N.285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO di dover disporre il taglio e/o l'abbattimento degli alberi per metri 4.00 (quattro) a monte della strada sulle proprietà confinanti con tutte le strade comunali (escluse quelle da B.ta Freinetto a B.ta Bosio-Mattonera – Brando), per quanto concerne gli alberi a valle delle strade di disporre che vengano abbattuti solo quelli i cui rami possano cadere sulla strada causando un pericolo per la viabilità;

VISTO l'art. 54 comma 2° del D.L. N. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni confinanti su tutte le vie comunali (escluse le strade tra borgata Freinetto a Borgata Bosio, Borgata Mattonera, Borgata Brando; già aggiudicate per il taglio ad una ditta esterna) ,di provvedere direttamente al taglio e/o abbattimento degli alberi per metri 4.00 (quattro) a monte delle strade comunali;per gli alberi a valle dovranno essere abbattuti solo quelli il cui tronco e i rami possano cadere sulla strada causando un pericolo per la viabilità entro il giorno 30 marzo 2013

1. La mancata esecuzione dell'ordine di taglio e/o abbattimento degli alberi da parte dei proprietari, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione della presente ordinanza in danno ed a spese del proprietario, con proprio personale o mediante ditta incaricata.
2. Il materiale di risulta verrà acquisito al patrimonio Comunale in danno del proprietario per essere successivamente venduto all'asta ovvero ceduto prosoluto in conto pagamento alla ditta esecutrice dei lavori.
3. Sarà facoltà del Comune di agire contro il proprietario per la differenza tra le spese sostenute ed il valore del materiale venduto o ceduto direttamente all'impresa esecutrice dei lavori.

Per la violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00,

Per avere maggiori informazioni e ulteriori spiegazioni è consigliato contattare il consigliere delegato alla protezione civile NICOL SERGIO tel. 3391381291



IL SINDACO
ALLAIS Arch. Paolo